COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1987

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/31.735 — Patate primaticce)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(88/109/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 26 del Consiglio del 4 aprile 1962, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli [1], modificato dal regolamento n. 49 [2],

vista la domanda di applicazione dell'articolo 2 del regolamento n. 26 presentata il 17 ottobre 1985 dal governo francese [3],

previa consultazione degli Stati membri ed audizione delle parti interessate,

considerando quanto segue :

A. I FATTI

I. Procedura

Il 17 ottobre 1985, le autorità francesi hanno presentato alla Commissione, in parallelo ad una domanda di estensione delle norme emanate da quattro comitati economici agricoli regionali nel settore degli ortofrutticoli, una domanda di applicazione dell'articolo 2 del regolamento n. 26 per le decisioni adottate nel settore della produzione e della commercializzazione delle patate primaticce da parte di sette comitati economici.

II. Regolamentazione francese nel settore degli ortofrutticoli

1. La legge francese dell'8 agosto 1962 mira, per quanto riguarda l'organizzazione economica dei mercati agricoli, a regolarizzare i corsi e ad orientare in funzione delle richieste del mercato la produzione e la commercializzazione dei prodotti in questione.

 Lo Stato francese ha affidato, a tal fine, l'organizzazione dei mercati nel settore degli ortofrutticoli alle associazioni riconosciute di produttori ed ai comitati economici autorizzati dal ministero dell'agricoltura, organismi che sono subordinati al suo controllo.

 L'articolo 14 della legge citata precisa che le associazioni di produttori possono emanare regole destinate ad organizzare e a disciplinare la produzione e l'immissione sul mercato, nonché a regolarizzare i corsi, in particolare mediante l'eventuale fissazione di un prezzo di ritiro. L'articolo 15 prescrive che al fine di organizzare e disciplinare la produzione e l'immissione sul mercato, le associazioni riconosciute di produttori possono unirsi per costituire in una regione determinata un comitato economico e agricolo.

2. Il decreto del 22 novembre 1962 fissa la procedura di riconoscimento delle associazioni di produttori e dei comitati economici, nonché le modalità del controllo esercitato su detti organismi dal ministero dell'agricoltura.

 a) Le domande di riconoscimento delle associazioni di produttori devono essere rivolte al ministero dell'agricoltura tramite il prefetto competente che procede alla relativa istruzione.

 Il ministro si pronuncia su tali domande previo parere della commissione tecnica costituita a livello nazionale e prevista dall'articolo 14 della legge dell'8 agosto 1962.

 Il riconoscimento di un'associazione implica l'approvazione delle regole emanate dalla stessa e preventivamente comunicate. Il ministro dell'agri-

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 993/62.
(2) GU n. 53 dell'1. 7. 1962, pag. 1571/62.
(3) Vedi comunicazione pubblicata nella GU n. C 159 del 17. 6. 1987, pag. 2, relativa a tale domanda.

coltura ha facoltà di escludere dall'approvazione alcune regole.

Un'associazione riconosciuta di produttori può emanare nuove regole o modificare regole già approvate solo su approvazione esplicita del ministro dell'agricoltura, previo parere della commissione nazionale tecnica. La domanda di approvazione trasmessa tramite il prefetto deve essere presentata entro e non oltre sei settimane prima della data prevista per l'applicazione di tali regole.

b) L'autorizzazione dei comitati economici agricoli e l'approvazione delle regole che essi emanano sono soggette ad una procedura analoga a quella prevista per le associazioni di produttori :

— trasmissione al ministero dell'agricoltura tramite il prefetto,

— parere della commissione nazionale tecnica,

— possibilità di escludere dall'approvazione alcune regole,

— approvazione del ministro dell'agricoltura necessaria per l'adozione di nuove regole.

Inoltre, presso ciascun comitato economico è nominato un delegato ministeriale che ha funzioni di consulente tecnico e che assiste alle riunioni del consiglio d'amministrazione e dell'assemblea generale. Il delegato può consultare in loco o farsi comunicare tutta la documentazione relativa all'attività del comitato o degli organismi che ne fanno parte.

c) Infine il decreto prevede che i comitati economici agricoli possano raggrupparsi per uno stesso settore di prodotti in una federazione.

3. Le disposizioni del decreto di base del 22 novembre 1962 sono state integrate da altri due decreti adottati il 2 agosto 1963, che riconoscono alle organizzazioni di produttori la possibilità

a) di riscuotere contributi (decreto n. 63.786),

b) di infliggere sanzioni pecuniarie in caso di inosservanza delle regole (decreto n. 63.787).

4. Nel quadro della regolamentazione descritta ai punti da 1 a 3 :

a) il ministero francese dell'agricoltura ha autorizzato mediante decreto ministeriale in conformità degli articoli 14 e 15 della legge dell'8 agosto 1962 :

— il Comité économique agricole fruits et légumes d'Aquitaine, con decreto del 6 luglio 1965,

— il Comité économique agricole régional fruits et légumes de Bretagne (CERAFEL) con decreto del 27 luglio 1966,

— il CEAFL Languedoc-Roussillon con decreto del 30 dicembre 1966,

— il CEAFL Nord de la France e il CEAFL Provence con decreto del 4 gennaio 1967,

— il CEAFL Val de Loire con decreto del 10 gennaio 1967,

— il CEAFL Basse-Normandie con decreto del 6 ottobre 1971,

nonché le associazioni di produttori che vi aderiscono (vedi allegato) ;

b) in conformità dell'articolo 28 del decreto del 22 novembre 1962, i sette comitati economici autorizzati che sono stati sopra elencati sono raggruppati in una federazione, l'Association française des comités économiques agricoles de fruits et légumes (AFCOFEL) il cui statuto è stato depositato il 6 luglio 1971 ; l'associazione provvede al coordinamento delle attività di gestione dei mercati dei vari comitati. I seguenti comitati economici agricoli che non svolgono un'attività specifica nel settore delle patate primaticce sono anch'essi aderenti all'AFCOFEL :

— Est della Francia e Bourgogne,

— Ile de France,

— Midi-Pyrénées,

— Rhône-Alpes,

— Corse.

III. Regole emanate nel settore delle patate primaticce

Le norme destinate ad organizzare e a disciplinare la produzione e l'immissione sul mercato delle patate primaticce, emanate e applicate dai sette comitati economici in questione nel corso delle ultime tre campagne sono state le seguenti :

1. *norme statutarie* delle associazioni di produttori e dei comitati economici che impongono per i prodotti da commercializzare un obbligo di conferimento esclusivo all'associazione e un obbligo di commercializzare nel quadro dei mercati organizzati dai comitati economici ;

2. *regole specifiche* emanate nel corso della campagna dai comitati economici autorizzati. Tali norme applicate dall'insieme dei comitati, a parte alcune specificità regionali, possono riguardare :

a) le previsioni di raccolto e l'informazione.

All'inizio della campagna deve essere comunicata la situazione delle superfici coltivate. Nel corso della campagna sono comunicate quotidianamente le previsioni di raccolto, le giacenze invendute della vigilia e del giorno stesso, le destinazioni ;

b) il contingentamento del raccolto deciso in funzione della situazione del mercato e delle possibilità di smaltimento. Come norma di produzione, possono essere emanate direttive riguardanti il materiale di moltiplicazione e le varietà ;

c) la cernita e la calibratura. Debbono essere rispettati i limiti minimi di calibro (+30 o +32 mm);

d) la fissazione di un prezzo di ritiro e di un prezzo minimo giornaliero basato sul prezzo di ritiro;

e) la partecipazione finanziaria:

— alle spese di gestione amministrativa e di controllo,

— alla promozione dell'immagine di marca regionale,

— alla sperimentazione.

I contributi prelevati variano nelle singole regioni, secondo il tipo di azione, da 38 FF/t in Aquitaine, 40 FF/t in Val de Loire e 80 FF/t in Bretagna (il comitato di quest'ultima regione svolge un'azione particolare di promozione regionale del prodotto);

f) il controllo.

I produttori e i centri di condizionamento cui essi consegnano il prodotto debbono apporre sugli imballaggi un marchio che indica l'origine del prodotto e la sua conformità con le norme definite (in caso di non apposizione del marchio sono previste delle sanzioni).

Tutte queste regole e decisioni sono state approvate dal ministro dell'agricoltura nel quadro dei decreti ministeriali che disciplinano l'autorizzazione dei comitati economici interessati.

IV. Effetti economici dovuti all'applicazione delle regole emanate nel settore delle patate primaticce

Tutti i membri delle associazioni di produttori aderenti ai sette comitati economici riconosciuti sono tenuti a commercializzare la loro produzione di patate primaticce nel quadro dei mercati organizzati nella regione dai comitati economici in questione. Su tali mercati organizzati sono dunque concentrate da un lato tutte le offerte commercializzabili dei produttori interessati e dall'altro tutte le domande espresse attraverso i negozianti/intermediari che hanno accesso a tali mercati.

I prezzi sono ivi determinati liberamente in funzione della domanda e dell'offerta. All'inizio della campagna, nella prima quindicina di maggio e fino a tutto maggio i prezzi fluttuano in media tra 4 FF e 2 FF/kg. Nel corso delle due prime settimane di giugno i prezzi passano da 2 FF/kg a 0,60 FF e a volte persino a 0,40 FF.

I quantitativi conferiti quotidianamente sui mercati sono tuttavia influenzati dall'applicazione di aulcune regole emanate dai comitati economici: fissazione di un calibro minimo, contingentamento del raccolto, fissazione di un prezzo di ritiro e di un prezzo minimo di sostegno giornaliero.

Tali regole sono applicate quando un prodotto registra un forte calo dei corsi su mercati nettamente eccedentari; ciò si verifica generalmente a partire dal mese di giugno. Per tutta la durata della campagna possono essere commercializzate soltanto le patate primaticce con calibro superiore a 30 o 32 mm. A decorrere dalla metà di giugno, mese nel quale in genere l'offerta tende a divenire eccedentaria, il calibro minimo può essere aumentato a 35 mm. Sempre in questo periodo solitamente sono imposte le limitazioni di raccolto sotto forma di tonnellaggio massimo all'ettaro.

Infine, per rallentare nonché bloccare il crollo dei corsi, specie in caso di aste al ribasso, le misure descritte sono completate dalla fissazione di un prezzo di ritiro e di un prezzo minimo di sostegno.

Il prezzo di ritiro, salvo casi assolutamente eccezionali, è fissato per una campagna a un livello decisamente inferiore ai costi di produzione. Nel 1987, il prezzo di ritiro della campagna è stato fissato a 0,48 FF/kg per la Bretagna che è la principale regione di produzione di patate primaticce in Francia.

All'inizio di giugno viene fissato anche un prezzo minimo di sostegno destinato ad evitare un ribasso occasionale dei corsi del mercato. Il suo livello, che inizialmente è circa il doppio del prezzo di ritiro, in seguito viene progressivamente, in tre o quattro tappe (10 giugno, 20 giugno, 30 giugno), ridotto per la fine di giugno al livello del prezzo di ritiro. Il ribasso progressivo del prezzo di sostegno riflette in gran parte la riduzione dei costi di produzione dovuta all'aumento delle rese per ettaro nel corso della campagna.

Durante il periodo in cui è applicato il prezzo di sostegno, i prodotti che non è stato possibile smaltire a prezzi superiori al prezzo minimo sono riportati sul mercato del giorno successivo, tranne casi eccezionali, quando possono essere destinati alla trasformazione, all'alimentazione animale o come ultima alternativa distrutti. I prodotti che non possono essere smaltiti a prezzi superiori al prezzo di ritiro sono definitivamente ritirati dal mercato e distrutti. I quantitativi invenduti ritirati dal mercato sono rifusi ai produttori interessati attingendo ad un fondo di perequazione.

Nel 1987, il meccanismo dei prezzi di sostegno e di ritiro ha portato al ritiro definitivo dal mercato dell'1 % circa dell'offerta.

Il sistema adottato ha dunque l'effetto di contenere, limitando i quantitativi immessi sul mercato, l'offerta di patate primaticce delle regioni interessate quando essa tende a divenire esuberante. A causa delle caratteristiche specifiche della commercializzazione, nonché del livello poco elevato dei prezzi di sostegno che mirano appunto ad evitare il rischio di fluttuazioni occasionali connesso con le aste al ribasso, i prezzi effettivi continuano a formarsi normalmente su tali mercati in funzione del gioco della domanda e dell'offerta. Il sistema non crea inoltre ostacoli alla concorrenza di tutti gli altri produttori della CEE, concorrenza che continua a persistere sui mercati di consumo in quanto l'offerta di tali produttori non è assolutamente interessata dalle misure in questione.

V. Struttura economica del settore delle patate primaticce

La produzione francese di patate primaticce supera in genere le 400 000 t all'anno e rappresenta quindi circa il 13 % della produzione comunitaria (3 milioni di t).

La produzione controllata dalle associazioni di produttori e dai comitati economici autorizzati sopra citati è di circa 250 000 t, così ripartite tra le principali regioni di produzione : Bretagna (150 000 t), Aquitania (30-35 000 t), Bassa Normandia (20 000 t), Languedoc-Roussillon (15 000 t), Provenza (15 000 t), Val de Loire (13 000 t).

La Francia importa annualmente circa 100 000 t di patate primaticce (provenienti principalmente dal Marocco, dalla Spagna e dall'Italia) ed esporta 40-60 000 t destinate soprattutto alla Gran Bretagna, alla Repubblica federale di Germania e al Benelux.

La campagna delle patate primaticce inizia in maggio e termina alla fine di luglio. I prezzi sono in genere elevati in maggio e all'inizio di giugno e subiscono un calo notevolissimo a decorrere dalla metà di giugno. Oltre all'abbondanza dell'offerta proveniente dai paesi mediterranei (Marocco, Grecia, Cipro, ecc.) i prezzi sono anche influenzati fin dall'inizio della campagna, in maggio, dall'importanza delle giacenze di patate conservate dal raccolto precedente.

B. VALUTAZIONE GIURIDICA

Secondo l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento n. 26, l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato è inapplicabile agli accordi, decisioni e pratiche relativi alla produzione o al commercio dei prodotti di cui all'allegato II del trattato che fanno parte integrante di un'organizzazione nazionale di mercato.

I. Organizzazione francese del mercato delle patate primaticce

1. *Definizione*

Anche se nel regolamento n. 26 o nel trattato non figura una definizione formale dell'organizzazione di mercato nazionale o comune, il trattato contiene tuttavia varie indicazioni che consentono di precisare tale nozione.

Ai sensi degli articoli 43, paragrafo 3 e 45, paragrafo 1, l'organizzazione comune può essere sostituita all'organizzazione nazionale quando essa offra, per il prodotto in questione, garanzie equivalenti per l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati, se comporta disposizioni intese a garantire a questi ultimi lo smaltimento della loro produzione e se assicura agli scambi all'interno della Comunità condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale.

Gli obiettivi dell'organizzazione nazionale di mercato sono dunque analoghi sul piano nazionale a quelli perseguiti dall'organizzazione comune sul piano comunitario, vale a dire quelli che sono elencati nell'articolo 39 del trattato. L'organizzazione nazionale si definisce quindi come un complesso di provvedimenti che pongono sotto il controllo delle pubbliche autorità la disciplina del mercato dei prodotti di cui trattasi onde garantire, mediante l'incremento della produttività e l'impiego ottimale dei fattori produttivi, in particolare della manodopera, un equo tenore di vita ai produttori, la stabilizzazione dei mercati, la sicurezza degli approvvigionamenti e prezzi ragionevoli ai consumatori (Corte di giustizia, sentenza del 10 dicembre 1974, causa 48-74 Charmasson/Ministero dell'economia e delle finanze, Raccolta 1974, pag. 1383).

2. *Applicazione*

Sulla base della regolamentazione francese citata al punto A.II, la disciplina del mercato francese delle patate primaticce è affidata alle associazioni di produttori riconosciute dal ministero dell'agricoltura e ai comitati economici autorizzati.

Tali organismi di diritto privato applicano la disciplina del mercato in questione emanando le decisioni e stipulando gli accordi enumerati al punto A.III. Anche se la realizzazione degli obiettivi cui mira la regolamentazione francese, in particolare la regolarizzazione dei corsi e l'adattamento alle esigenze del mercato della produzione e della commercializzazione dei prodotti interessati — obiettivi analoghi a quelli dell'articolo 39 del trattato — è affidata alle organizzazioni professionali, il mercato francese delle patate primaticce si configura come un'or-

ganizzazione nazionale ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 26 in quanto sia la costituzione delle organizzazioni professionali, sia le loro decisioni ed accordi sono demandati al controllo dell'autorità pubblica francese.

II. Natura delle decisioni e degli accordi

Le decisioni e gli accordi delle associazioni di produttori riconosciute e dei comitati economici autorizzati nel quadro della regolamentazione francese citata riguardano la produzione e il commercio delle patate, prodotti che rientrano tra quelli elencati nell'allegato II del trattato CEE e che sono dunque soggetti alle disposizioni degli articoli da 39 a 46 del trattato.

Tali decisioni ed accordi danno concreta attuazione alla disciplina del mercato in questione e sono quindi parte integrante dell'organizzazione nazionale di mercato in questione.

Poiché essi comportano restrizioni alla libertà di produzione e di commercializzazione, gli accordi e decisioni di base sopra indicati rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE ogniqualvolta sono tali da incidere sul commercio tra Stati membri.

Tuttavia, tali accordi e decisioni che fanno parte integrante dell'organizzazione nazionale francese dei mercati delle patate primaticce non compromettono la realizzazione dei principi fondamentali del trattato, né in particolare la costituzione di un regime atto a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune. In effetti non escludono la concorrenza, specie la concorrenza a livello dei prezzi [1], né tra i produttori ed associazioni di produttori che partecipano al sistema, né con gli altri produttori della Comunità che, come è stato indicato al precedente punto A.IV, continuano a portare i loro prodotti sull'insieme dei mercati di consumo. Ne consegue che conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento n. 26, non è applicabile nei loro confronti l'articolo 85, paragrafo 1,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento n. 26, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE sono dichiarate inapplicabili agli accordi e decisioni dello stesso genere di quelli menzionati in allegato e che sono stati conclusi o adottate dalle associazioni di produttori e dai comitati economici ugualmente elencati in allegato.

Articolo 2

I comitati economici e le associazioni di produttori elencati in allegato sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1987.

Per la Commissione

Peter SUTHERLAND

Membro della Commissione

[1] Vedi causa 6/72, Europemballage-Continental Can del 21 febbraio 1973, Raccolta 1973, pag. 215, punto 24, e causa 26/76, Metro SB del 25 ottobre 1977, Raccolta 1977, pag. 1875, punto 21.

ALLEGATO

I. Elenco dei comitati economici agricoli regionali ed associazioni di produttori di cui all'articolo 1 della decisione

1. Comitato economico agricolo regionale ortofrutticoli di Bretagna (CERAFEL) cui aderiscono le seguenti associazioni di produttori:
 — SICA de St Pol de Leon
 — SOCOPRIM
 — SYPA
 — Coopérative des agriculteurs de Bretagne
 — Union des coopératives St Pol
 — Syndicat de Pont l'Abbé
 — Union des coopératives Paimpol Tréguier
 — Coopérative la Paimpolaise
 — SIPEFEL
 — APPRM
 — GAARM
 — SICA des producteurs de légumes du Morbihan
2. CEFAL Aquitaine cui aderiscono le seguenti associazioni di produttori:
 — Bassin de l'Adour
 — UCOFEL
 — APUCMIN
 — SICOMA
 — UNIPROVEND
 — SICAFEL
3. CEAFL Basse-Normandie cui aderiscono le seguenti associazioni di produttori:
 — Coopérative légumière du Val de Saire
 — Union des producteurs de légumes du Nord Cotentin
 — Coopérative La Normande
 — Union des producteurs de légumes du Nord-Ouest Cotentin
4. CEAFL Val de Loire cui aderiscono le seguenti associazioni di produttori:
 — Coopérative agricole des producteurs de pommes de terre de Noirmoutiers
 — Coopérative maraichère de l'île de Ré
5. CEAFL Languedoc-Roussillon cui aderiscono le seguenti associazioni di produttori:
 — Union des coopératives
 — SOPRO
 — Syndicat de Meynes
 — Sica COVIAL
 — Coopérative ARAMON
6. CEAFL Nord de la France cui aderiscono le seguenti associazioni di produttori:
 — Essor agricole
 — COPAIXOR
7. CEAFL Provence cui aderiscono le seguenti associazioni di produttori:
 — Syndicat de défense des producteurs de pommes de terre de Chateaurenard
 — SOREP
 — FRUICOPROVENCE
 — Groupement des producteurs du Sud-Est Orange
 — Sica l'Avignonnaise
 — Cavaillon Provence Primeur

II. Regole e decisioni destinate ad organizzare e disciplinare la produzione e l'immissione sul mercato delle patate primaticce, emanate e poste in applicazione nel corso delle ultime tre campagne da parte dei sette comitati economici in questione e dalle associazioni di produttori aderenti

1. Regole statutarie delle associazioni di produttori e dei comitati economici che impongono per i prodotti da commercializzare un obbligo di conferimento esclusivo all'associazione e un obbligo di commercializzare nel quadro dei mercati organizzati dai comitati economici.
2. Regole specifiche emanate nel corso della campagna dai comitati economici riconosciuti. Tali regole applicate dall'insieme dei comitati, a parte alcune particolarità regionali, possono essere così classificate:

a) Previsioni di raccolto e informazione :

Comunicazione all'inizio della campagna di una situazione delle superfici coltivate. Nel corso della campagna sono comunicate quotidianamente le previsioni di raccolto, le giacenze invendute della vigilia e del giorno, le destinazioni.

b) Contingentamento del raccolto, deciso in funzione della situazione del mercato e delle possibilità di smaltimento. Come regola di produzione, possono essere emanate direttive concernenti il materiale di moltiplicazione e le varietà.

c) Regole di selezione e di calibratura.

Rispetto di valori minimi di calibro (+ 30 o + 32 mm).

d) Fissazione di un prezzo di ritiro e di un prezzo minimo giornaliero basato sul prezzo di ritiro.

e) Partecipazione finanziaria :

— alle spese di gestione amministrativa e di controllo,

— alla promozione dell'immagine di marca regionale,

— alla sperimentazione.

I contributi prelevati variano nelle singole regioni, secondo il tipo di azione, da 38 FF/t in Aquitaine, 40 FF/t in Val de Loire a 80 FF/t in Bretagna (il cui comitato svolge infatti un'azione particolare di promozione regionale del prodotto).

f) Regole di controllo.

I produttori e i centri di condizionamento cui essi consegnano il prodotto debbono apporre sugli imballaggi un marchio che indica l'origine del prodotto e la sua conformità con le norme definite. (In caso di non apposizione del marchio sono previste sanzioni pecuniarie.)

Tutte queste regole e decisioni sono state approvate dal ministro dell'agricoltura nel quadro dei decreti ministeriali che disciplinano l'autorizzazione dei comitati economici.